

COMUNE DI CANZANO

STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Comune

1. Il Comune di Canzano è Ente autonomo dell'ambito dei principi fissati dalle Leggi generali della Repubblica, che ne determina le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.
2. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme dell'art. 133 della Costituzione.
3. Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri Enti Locali.

Art. 2 Sede

1. Il Comune ha sede legale nel Capoluogo. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sede diversa da quella comunale in caso di necessità o per particolari esigenze.

Art. 3 Stemma e Gonfalone

1. Il Comune ha come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con provvedimento n. 3726 del 12.06.1984 del Presidente della Repubblica ed iscritto nel Libro Araldico degli enti morali.
2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali del gonfalone riconosciuto con provvedimento di cui sopra. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

Art. 4 Territorio

1. Il Comune di Canzano comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 5 Albo Pretorio

1. Il Comune ha albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

Art. 6 Funzione del Comune

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Obbiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.

Art. 7

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero.

1. Il Comune promuove e favorisce:
 - le iniziative tendenti alla valorizzazione, allo sviluppo ed al recupero delle tradizioni e consuetudini locali, del patrimonio culturale, etnico, linguistico, storico, artistico ed archeologico;
 - le iniziative nel campo del volontariato;
 - la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali ed il loro sviluppo nell'interesse della comunità ed in funzione di una sempre più alta qualità di vita. A tal fine collabora con le altre istituzioni per l'adozione di misure idonee a conservare e difendere l'ambiente e per prevenire ed eliminare le cause di inquinamento del suolo, delle acque e dell'aria.
 - Le iniziative culturali, artistiche e folkloristiche stimolando il rinnovamento e la modernizzazione delle strutture, delle attrezzature e dei servizi.
 - La pratica sportiva, lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

TITOLO II ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 8 Regolamenti

1. Per l'attuazione dei principi indicati nel presente Statuto, il Comune adotta regolamenti tra i quali:
 - a) il regolamento interno del Consiglio comunale;
 - b) il regolamento per la partecipazione;
 - c) il regolamento di contabilità;
 - d) il regolamento dei contratti;
 - e) il regolamento per gli uffici e personale
 - f) il regolamento per rapporti tra Comune e Province.

Art. 9 Efficacia dei regolamenti

1. I regolamenti di cui al precedente articolo ed ogni altro regolamento del Comune sono soggetti ai seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti Statali e Regionali e con il presente Statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

- c) non possono contenere norme a carattere particolare;
- d) non possono avere efficacia retroattiva;
- e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dell'organo competente alla loro approvazione, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Art. 10

Procedimento di formazione dei regolamenti

1. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'assemblea.
2. Le proposte di adozione di nuovi regolamenti o di modifica di quelli già adottati, prima di essere sottoposte all'esame del Consiglio Comunale, devono essere depositate per sette giorni presso la segreteria comunale a disposizione dei Consiglieri.
3. Ciascun Consigliere, nel termine tassativo di cinque giorni da quello della notifica al rispettivo Capogruppo consigliere dell'avvenuto deposito di cui al comma precedente, può presentare emendamenti agli schemi di nuovi regolamenti o di modifiche quelli vigenti depositati, consegnandoli al Segretario comunale.

Art. 11

Principi fondamentali dei regolamenti

1. Il regolamento dal Consiglio è fondato su principi indicati nel presente Statuto e altresì sulle finalità che ne seguono:
 - a) Garanzia per ciascun Consigliere per la migliore conoscenza dei dati occorrenti per lo svolgimento della sua attività;
 - b) Diritto di ciascun Consigliere di esprimere compiutamente il proprio pensiero;
 - c) Democraticità delle decisioni e soluzione delle questioni controverse attraverso la libera espressione di voto;
 - d) Diritto di ciascun Consigliere di ciascun gruppo di far conoscere i fatti che essi ritengono rilevanti alla pubblica opinione attraverso il servizio Stampa;
 - e) Rimedi contro ogni forma di esclusione di tali principi che si traduca nell'impedimento al libero svolgimento delle attività ed al conseguimento delle decisioni in tempi reali.
2. Il regolamento per la partecipazione:
 - a) è diretto ad impegnare il maggior numero di cittadini, le categorie sociali e le espressioni degli interessi diffusi, in modo reale ed efficace, nelle decisioni comunali nonché consentire agli Organi e uffici comunali di conoscere con immediatezza e in modo costante gli orientamenti effettivi della cittadinanza;
 - b) disciplina il referendum consultivo, le petizioni popolari, le iniziative popolari di revisione, le consultazioni ed ogni altra forma partecipativa;
 - c) disciplina i modi di intervento in favore dei diritti dei consumatori e della tutela degli interessi diffusi.
3. Il regolamento di contabilità:
 - a) disciplina il sistema contabile e la gestione del patrimonio;

b) è fondato sui principi della chiarezza degli atti contabili e del loro inscindibile collegamento con una reale attività programmatica;

4. Il regolamento dei contratti:

a) disciplina i contratti in vista della scelta più opportuna e trasparente dei contraenti e detta i criteri attuativi per la migliore esecuzione in termini di costi, tempi, qualità e sicurezza dell'opera.

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi:

a) disciplina la materia del personale e dell'esercizio delle funzioni, secondo i principi stabiliti dalla legge.

6. Il regolamento per i rapporti tra Comune e Provincia si uniformerà a quanto stabilito dallo Statuto provinciale con l'intervento del rappresentante legale del Comune per l'organizzazione dei programmi e per altre collaborazioni.

TITOLO III ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO 1 ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 12 Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco le cui rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

CAPO 2 CONSIGLIO COMUNALE

Art. 13 Elezione composizione e durata in carica

1. La composizione, l'elezione, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la decadenza, rimozione e sospensione dei singoli consiglieri sono regolate dalla legge.

2. Il Consiglio resta in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

5. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni del Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma delle vigenti disposizioni di legge e dichiarare le ineleggibilità o le incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni.
6. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili tenendo debito conto delle cause sopravvenute di ineleggibilità e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili, ex art. 6 L. 154/1981.
7. La proposta, di un Consigliere comunale nell'esercizio dei suoi diritti di iniziativa come stabiliti dalla legge, opportunamente redatta, è trasmessa al Sindaco che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale dopo aver acquisito i pareri di cui all'art. 53 della legge dell'8.6.1990, n. 142 ove previsti.
8. La risposta alle interrogazioni o alle mozioni dei consiglieri comunali, formulati nell'esercizio del diritto alle interrogazioni ed alle mozioni ai sensi di legge, è obbligatoria.

Art. 14

Decadenza dei consiglieri per assenze

1. I Consiglieri decadono dalla loro carica, dopo quattro assenze consecutive e ingiustificate.
2. Il Sindaco, ai fini della disposizione di cui al precedente comma, convoca il consigliere che sia stato assente dal Consiglio Comunale per almeno quattro sedute consecutive e ne ascolta le ragioni.
3. Il Sindaco può proporre al Consiglio comunale la dichiarazione della decadenza del Consigliere, ovvero esauriente argomentazione sulle assenze ingiustificate e propone la riconferma.
4. La proposta del Sindaco è portata all'approvazione del Consiglio comunale nella prima seduta successiva, all'audizione di cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio comunale delibera la decadenza del Consigliere, ovvero la sua riconferma in carica, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
6. Il consigliere in questione si assenta dall'aula per l'intera trattazione del punto all'ordine del giorno.

Art. 15

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire al proprio interno con criterio proporzionale di rappresentanza, commissioni temporanee o permanenti con funzioni istruttorie e/o consultive sugli argomenti da sottoporre al suo esame. Il regolamento determina il numero dei componenti, i poteri ed il funzionamento delle medesime, ivi compresi i casi in cui le relative sedute siano aperte al pubblico.
2. Il Consiglio può istituire, altresì, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione, precisando il fine, l'ambito di esame, il tempo concesso e l'eventuale possibilità di avvalersi dell'ausilio di professionisti esterni.
3. Le commissioni di indagine hanno ampi poteri di esame degli atti del Comune e potestà di audizione del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri, dei funzionari ed impiegati comunali, nonché dei soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
4. La composizione ed il funzionamento delle commissioni d'indagine sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Art. 16

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. I regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme.

Art. 17

Astensioni dei consiglieri

1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente a servizi esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune e degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Art. 18

Presidenza delle sedute consiliari

1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

Art. 19

Votazione e funzionamento del Consiglio

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.
2. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
3. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti.

Art. 20

Convocazione e sessioni

1. Il Consiglio è convocato per la trattazione delle materie di propria competenza in sedute ordinarie od urgenti.

2. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
3. Il regolamento disciplina le modalità per la convocazione, prevedendo diverse modalità per le sedute ordinarie e per quelle urgenti, per la presentazione, la discussione delle proposte, per la validità delle sedute.
4. Il regolamento disciplina altresì la gestione delle risorse attribuite al Consiglio e per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari.

CAPO 3 GIUNTA COMUNALE

Art. 21 Composizione e presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede, e da un numero massimo di quattro assessori, o da quelli previsti dalla legge.
2. Il Sindaco nomina il Vice-Sindaco e gli assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
3. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco la Giunta è presieduta dal Vicesindaco.

Art. 22 Assessori extraconsiliari

1. Possono essere nominati assessori anche i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
2. La presenza degli assessori di cui al primo comma non modifica il numero degli assessori componenti la Giunta, di cui al comma 1° dell'articolo precedente.
3. Il numero degli assessori extraconsiliari non può eccedere un mezzo degli assessori di cui la Giunta è composta.

Art. 23 Durata in carica della Giunta

1. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.
2. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

Art. 24 Cessazione dalla carica di Assessore

1. Gli assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni, decadenza, rimozione e revoca da parte del Sindaco.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivate comunicazioni al Consiglio Comunale, e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

3. Le dimissioni dalla carica di assessore devono essere presentate per iscritto al Sindaco.
4. Le dimissioni e la revoca hanno effetto, rispettivamente, dalla data di presentazione e da quella di notifica del provvedimento all'interessato.
5. Restano ferme le ipotesi di decadenza, rimozione e sospensione previste e regolate dalle vigenti disposizioni di legge.
6. Dell'avvenuta cessazione dalla carica, e degli atti relativi, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla vacanza, unitamente ai nominativi dei nuovi assessori.

Art. 25

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta Comunale esercita le funzioni collegialmente e delibera con l'intervento di almeno due componenti ed a maggioranza assoluta dei voti validi.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo che essa disponga diversamente.
3. Alle sedute della Giunta possono essere chiamati ad intervenire funzionari e dipendenti dell'ente, professionisti esterni ed esperti, nonché il revisore del conto, per essere sentiti su particolari questioni.
4. Ogni proposta sottoposta all'esame della Giunta deve essere corredata dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs.267/2000.
5. I verbali delle deliberazioni della Giunta sono redatti a cura del segretario comunale, che li sottoscrive insieme a chi ha presieduto la riunione.
6. Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art.134, 4[^] comma del D.Lgs.267/2000.
7. La Giunta provvede, con propria deliberazione a disciplinare le modalità di convocazione, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.

Art. 26

Competenze della Giunta

1. Alla Giunta Comunale sono conferite competenze di collaborazione con il Sindaco ai fini dell'Amministrazione del Comune. Opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
2. Approva gli accordi di contrattazione decentrata;
3. Decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero insorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;
4. Fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per la misurazione della produttività dell'apparato burocratico;
5. Determina, sentito il revisore, i misuratori, i parametri ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, secondo i principi stabiliti dal Consiglio comunale.
6. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, oltre ad altri previsti per legge.
7. La Giunta è politicamente responsabile dell'attuazione delle deliberazioni consiliari attraverso l'organizzazione amministrativa dell'Ente.
8. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 27

Deliberazioni d'urgenza della Giunta in relazione alle variazioni di bilancio

1. La Giunta può, in caso d'urgenza e sotto la propria responsabilità, assumere le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

CAPO 4

Art. 28

Il Sindaco

1. Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale ed ufficiale di Governo.
Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge;
 - c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare;
 - e) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
 - f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
 - g) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.8 del D. Lgs. 267/2000;
 - h) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
 - i) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito Albo;
 - j) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di Direttore Generale;
 - k) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari.
2. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.
3. Egli compie gli atti a lui riservati di diritto e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore generale se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
4. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal

Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta:

5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

6. Il Sindaco presta davanti al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 29

Attribuzioni

1. Al Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, spettano le seguenti attribuzioni:

a) Stipula gli accordi di programma;

b) Coordina, nell'ambito della disciplina regionale di settore e sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e di quelli periferici delle amministrazioni pubbliche;

c) Rappresenta in giudizio il Comune;

d) Attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali di collaborazione esterna secondo criteri di competenza specifica applicando le modalità e gli altri criteri stabiliti dagli artt. 100 e 109 del D. Lgs. N° 267/2000.

Art. 30

Elezione e cessazione dalla carica

1. L'elezione del Sindaco, la durata in carica e la cessazione della stessa sono disciplinate dalle leggi vigenti.

2. Le dimissioni dalla carica sono presentate dal Sindaco per iscritto direttamente al Consiglio Comunale appositamente convocato.

3. Le dimissioni stesse, una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione al Consiglio, diventano irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica.

Art.31

Deleghe del Sindaco

1. Oltre a quanto previsto dalla legge, il Sindaco può delegare al Vice Sindaco ed ai singoli Assessori l'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza e di quelle indicate nel precedente art.28 alle lettere a) e b).

2. L'atto di delega deve essere redatto per iscritto ed indicare l'oggetto, riferendosi a gruppi di materie omogenee.

3. L'atto di delega deve recare l'esplicita e formale accettazione del delegato e deve essere comunicato al Consiglio Comunale, al Prefetto, al segretario comunale ed ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi, e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

4. Il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, e con le stesse modalità di cui al precedente comma, può conferire a singoli consiglieri specifici incarichi di collaborazione, senza rilevanza esterna, allo scopo di assicurare una migliore organizzazione dell'attività amministrativa.

Art. 32

Il Vice Sindaco

1. Il ViceSindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha delega generale per l'esercizio di

tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art.33

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

Art. 34

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti 2/5 dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci (10) giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo del Comune. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle vigenti leggi.
3. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 35

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera a tal fine con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale favorisce l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà l'autonomia l'uguaglianza di tutti i gruppi e organismi.
5. L'Amministrazione Comunale incentiva la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente attraverso gli apporti consultivi alle Commissioni Consiliari, l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi. L'Amministrazione Comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a

sostegno delle iniziative promosse dagli organismi in parola predeterminandone modi e forme in un apposito Regolamento.

Art. 36

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sportive e ricreative.
2. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo in base alle norme sui servizi a domanda individuale.
 - a) Per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) Per dibattere problemi;
 - c) Per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
3. L'Amministrazione comunale può convocare assemblee di cittadini di lavoratori di studenti e di ogni altra categoria sociale:
4. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dalla Giunta che ne determina anche le modalità di svolgimento e gli eventuali relativi costi da porsi a carico del Comune.

Art. 37

Istanze petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio Comunale con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono ricevute dal consiglio comunale che provvede a deliberare in merito entro 60 giorni.
3. Agli effetti dei precedenti commi le istanze, le petizioni e le proposte devono essere sottoscritte da non meno di 200 elettori.

Art. 38

Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 30% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) Statuto Comunale
 - b) Regolamento del Consiglio Comunale
 - c) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.
3. Il quesito da sostenere deve essere di immediata comprensione degli elettori e tale da non ingenerare equivoci

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 20 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti di cui al comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.
9. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta dagli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 39

Effetti del referendum consultivo

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza dei votanti.
2. Per essere ritenute valide alla consultazione dovrà partecipare la maggioranza degli elettori iscritti.
3. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto sottoposto a referendum.

Art. 40

Disciplina del referendum

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 41

Diritto di accesso e di informazioni dei cittadini

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi.
2. Il regolamento inoltre:
 - a) Individua con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - b) Detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
 - c) Assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;
 - d) Assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, ai fini di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.
 - e) Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicito disposizioni legislative

dichiarano riservati o sottoposti a divieto di divulgazione.

TITOLO V ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 42

Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; volge tale attività principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa, del presente Statuto e regolamento.
3. Il comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.
4. Il Comune, per lo svolgimento di funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

Art. 43

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 44

Gestione diretta dei servizi

1. Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme stabilite dalla legge:
 - a) In economia, quando le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
 - b) In concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) A mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) A mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) A mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura dei servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

Art. 45

Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di aziende speciali con personalità giuridica e con autonomia gestionale, e ne approva lo Statuto.

2. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di “istituzioni”, organismo dotato di sola autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e della istituzione sono:
 - a) Il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio Comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli assessori comunali;
 - b) Il Presidente, nominato dal Consiglio Comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di amministrazione;
 - c) Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato per concorso pubblico per titoli ed esami
4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio Statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti comunali
5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.
6. Le aziende e le istituzioni informano la loro attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed hanno l'obbligo di ottenere il pareggio di bilancio che viene perseguito attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti.

Art.46

Forme associative e di cooperazione-convenzione

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 47

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste dall'articolo precedente in quanto compatibili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio. Sono fatte salve diverse forme di rappresentanza previste dallo statuto consortile attualmente esistenti.

Art. 48
Unione di comuni

1. Il Comune può costituire una unione con altri Comuni contermini per l'esercizio di una pluralità di funzioni.
2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'unione sono approvati con unica deliberazione consiliare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Lo Statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

Art. 49
Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera e sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'articolo 34 del D. Lgs. N. 267/2000, e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO VI
UFFICI E PERSONALE

Art. 50
Uffici e personale

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata a criteri di autonomia, funzionalità efficienza ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. La dotazione organica del personale è disciplinata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, approvata dalla Giunta secondo le vigenti disposizioni di legge; la dotazione organica nel rispetto dei criteri e principi suddetti, dovrà assicurare un alto grado di flessibilità delle strutture al fine di consentire la continuità dell'azione amministrativa del Comune.
2. Il Comune adegua la propria strutturazione funzionale e l'organizzazione del personale, ai principi contenuti nel D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29, e successive modifiche ed integrazioni.
3. La copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può essere effettuata mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, con deliberazione motivata di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla

qualifica da ricoprire.

4. Restano ferme le competenze del sindaco, di cui alle leggi in materia vigenti.

5. L'Amministrazione del Comune, per il perseguimento dei propri obiettivi, impronta la sua attività ai seguenti principi:

- a) Organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) Analisi e verifica della produttività e grado di efficienza di tutti gli elementi dell'apparato;
- c) Responsabilità dell'autonomia gestionale dei soggetti;
- d) Flessibilità e collaborazione nell'ambito delle competenze delle strutture e del personale.

Art. 51

Responsabilità degli uffici e servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal sindaco e individuati organicamente nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Essi provvedono all'organizzazione ed alla gestione dell'attività nelle strutture loro assegnate, secondo i principi di legge e del presente statuto, nonché in base alle disposizioni ed indicazioni degli obiettivi del Direttore Generale, ove nominato, e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta.

3. Essi stipulano, in rappresentanza dell'Ente, i contratti deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure d'appalto e di concorso, approvano gli atti di gestione finanziaria.

4. Provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni e concessioni e svolgono le seguenti funzioni:

- a) Presiedono le commissioni di gara e di concorso ed assumono le responsabilità dei relativi procedimenti;
- b) Rilasciano le certificazioni e le attestazioni;
- c) Emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed altri atti di conoscenza, ivi compresi bandi di gara e pubblicazione degli strumenti urbanistici;
- d) Provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
- e) Pronunciano le ordinanze di demolizione di manufatti abusivi, curandone l'esecuzione;
- f) Emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento, di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione di sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
- g) Promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale loro sottoposto ed adottano i provvedimenti nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;
- h) Danno pronta esecuzione alle delibere di Giunta e di Consiglio ed alle direttive del Sindaco;
- i) Gestiscono l'orario di lavoro e gli istituti contrattuali del personale dipendente loro sottoposto, secondo le disposizioni di legge e contrattuali;
- j) Rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

5. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le loro funzioni al personale ad essi sottoposto, salvo a rimanerne, comunque, responsabili con riferimento al loro regolare svolgimento.

6. Il Sindaco può conferire ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 52

Collaborazione esterna

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei

all'Amministrazione devono stabilirne:

- a) La durata, che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del mandato amministrativo;
- b) I criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- c) La natura privatistica del rapporto.

Art. 53

Responsabilità disciplinare del personale

1. La materia della responsabilità disciplinare del personale, dei rispettivi procedimenti e degli organi preposti è disciplinata dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 54

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle disposizioni di legge del presente Statuto, dei regolamenti e delle direttive del Sindaco da cui dipende funzionalmente:

- a) Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti;
- b) Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- c) Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune
- d) Esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti e conferitagli dal Sindaco.

TITOLO VII

DELLE RESPONSABILITA'

Art. 55

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti dalla violazione di obblighi di servizio.
2. Gli amministratori e i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

Art. 56

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. È danno ingiusto, agli effetti del comma 1°, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi, commesso per dolo o colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili in solido il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 57

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbiano maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 58

Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art. 59

Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni

1. Il responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazioni espresse ai sensi dell'art. 49 del D.L. 18.8.2000 n. 267.

TITOLO VIII

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 60

Attività finanziaria del Comune

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della Finanza pubblica il Comune è titolare dell'autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie trasferite.
3. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.
4. Le Finanze del Comune sono costituite da:

- a) Imposte proprie;
- b) Addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- c) Tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) Trasferimenti erariali;
- e) Trasferimenti regionali;
- f) Altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) Risorse per investimenti;
- h) Altre entrate stabilite da leggi e regolamenti.

5. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

6. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art. 61

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali; esso viene rivisto in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

Art. 62

Contabilità comunale: il bilancio

1. L'ordinamento contabile è riservato alla legge dello Stato.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base ai principi della legge e secondo le disposizioni del regolamento di contabilità comunale.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, secondo quanto disposto dalla legge e dal regolamento di contabilità comunale.

Art. 63

Contabilità comunale: il conto consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e conto del patrimonio.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro i termini di legge.
3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore del conto.

Art. 64

Attività contrattuale

1. La stipula dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta, secondo la rispettiva competenza;
2. La deliberazione deve indicare:
 - a) Il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
3. Il segretario comunale può rogare i contratti nell'esclusivo interesse del Comune.
4. I contratti redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.
5. La stipulazione dei contratti dev'essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa, redatto secondo le modalità di cui all'art. 192 del D.Lgs. N° 267/2000.

Art. 65

Revisione-economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.
2. Il revisore dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza.
3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
5. Nella relazione di cui al comma 3, il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione.
6. Il Consiglio comunale può affidare al revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.
7. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

Art. 66

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio che comprende:
 - a) La riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio o dei fondi di cassa disponibili;
 - c) Il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.M. 10.11.1978 n° 702, convertito in legge 08.01.1979 n.3.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge dal regolamento di contabilità, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n° 267/2000, nonché dalla stipula della specifica convenzione.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 67

Modifiche ed abrogazione dello Statuto

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive e sostitutive nonché l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 6 del D.Lgs n:267/2000.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente. Fino all'entrata in vigore delle nuove norme statutarie si applicano le vecchie.
3. Un'iniziativa di revisione o di abrogazione respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata se non siano trascorsi due anni dalla data della deliberazione di non accoglimento.

Art. 68

Termine per l'adozione dei regolamenti

1. Tutti i regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quelli di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma, continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 69 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al comma che precede, al Ministero dell'Interno, per il tramite della Prefettura competente, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.
4. Il Segretario comunale appone in calce all'originale dello stesso Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.